

Codice A1715A

D.D. 10 febbraio 2026, n. 98

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "SANT'ANNA" (CN). Rinnovo concessione.



ATTO DD 98/A1715A/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "SANT'ANNA" (CN). Rinnovo concessione.

Viste e visti:

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 13 del 18.01.1999 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "S. Anna" di complessivi ettari 1.479, ubicata nel Comune di Sampeyre e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del Sig. *omissis* con scadenza al 31.01.2008;

la determinazione dirigenziale n. 190 del 14.12.2007 con la quale veniva ulteriormente rinnovata la concessione in questione sempre a favore del Sig. *omissis* con scadenza al 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale n. 167 del 2.03.2011 con la quale veniva autorizzata una riduzione della superficie aziendale di ha 8.40.10, con conseguente rideterminazione della superficie complessiva in ha. 1.470.59.90, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

la determinazione dirigenziale n. 43 del 19.01.2017 con la quale veniva ulteriormente rinnovata la concessione in questione sempre a favore del Sig. *omissis* con scadenza al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 811 del 29/09/2023 con cui è stata rettificata la superficie dell'AFV "SANT'ANNA" da ettari 1.470,5990 a ettari 1.511,2558, di cui ettari 1.505,8152, sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;

la determinazione dirigenziale n. 890 del 17/10/2025 con la quale si è preso atto della sostituzione del concessionario dell'AFV Sig. *omissis* con la Società MONTE NEBIN S.R.L. IMPRESA SOCIALE la cui rappresentanza come amministratore unico è individuata, come da visura camerale, nel Sig. PEJRONE Giovanni Cesare;

l'istanza presentata il 28/10/2025 (Prot. SIAP-00290249) dal Sig. PEJRONE Giovanni Cesare in qualità di amministratore unico della Società MONTE NEBIN S.R.L. IMPRESA SOCIALE volta ad ottenere il rinnovo della concessione;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 05/11/2025 sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore.

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Verificato che i terreni facenti parte del perimetro aziendale sono per la quasi totalità di proprietà del Comune di Sampeyre e che non risulta essere presente per l'azienda un consorzio di proprietari.

Vista la delibera N. 118 del 20/10/2025 del Comune di Sampeyre con cui è stato rinnovato l'affitto dei terreni comunali per l'attività venatoria fino al 31/01/2036.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R.n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della

Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

ritenuto, pertanto di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sant'Anna" di complessivi ettari 1.511,2558, di cui ettari 1.505,8152, sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, nella persona del Sig. PEJRONE Giovanni Cesare, in qualità di amministratore unico della Società MONTE NEBIN S.R.L. IMPRESA SOCIALE fino al 31/01/2035;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" e s.m.i.;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Sant'Anna" di complessivi ettari 1.511,2558, di cui ettari 1.505,8152, sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. PEJRONE Giovanni Cesare, in qualità di amministratore unico della Società MONTE NEBIN S.R.L. IMPRESA SOCIALE fino al 31/01/2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico-Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, al Comprensorio Alpino CN2, agli uffici competenti della Provincia di Cuneo nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

